

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLE FONTI SOVRANAZIONALI: UNO SGUARDO D'INSIEME

di Elena Mattevi

SOMMARIO: 1. La giustizia riparativa nel quadro delle fonti sovranazionali. – 2. Le fonti sovranazionali a tutela delle vittime e la giustizia riparativa. – 3. Le fonti sovranazionali specificamente dedicate alla mediazione penale e alla *restorative justice*. – 4. La giustizia riparativa: alla ricerca di una definizione sovranazionale. – 5. Linee guida sovranazionali della *restorative justice*.

1. La giustizia riparativa nel quadro delle fonti sovranazionali.

Grazie alla disciplina organica della giustizia riparativa, introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, disponiamo oggi di una normativa molto ampia che regola la materia.

La *restorative justice*, tuttavia, ha trovato la sua prima regolamentazione, in forma progressivamente sempre più completa, nelle fonti sovranazionali, che hanno costituito il riferimento fondamentale per le pratiche riparative spesso già affermatesi nei diversi ordinamenti e, naturalmente, anche per la disciplina italiana.

Può essere opportuno ricordare che di *restorative justice* si è cominciato a parlare diffusamente a partire dagli anni Settanta del Novecento, soprattutto oltreoceano, come di un nuovo approccio alla giustizia penale che muove dal superamento della logica tradizionale del castigo per proporre un'interpretazione relazionale del conflitto connesso al reato, od originato dallo stesso, con l'utilizzo di strumenti alternativi alla pena in senso stretto, allo scopo di promuovere la riconciliazione tra il reo e la vittima e di riparare consensualmente le conseguenze del reato.

Il tema ha guadagnato un rilievo sempre maggiore nell'ambito del dibattito internazionale fino ad essere riconosciuto anche normativamente: l'attenzione delle organizzazioni sovranazionali vi si è rivolta a partire dagli anni Ottanta, in coincidenza con la riscoperta della vittima nell'ambito del procedimento penale.

Per l'affermazione della giustizia riparativa e, più in particolare – almeno in una prima fase – della mediazione penale, è stata determinante la posizione assunta in materia dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, che per primi hanno emanato alcuni atti fondamentali – sottolineando la necessità di dare spazio a nuovi strumenti di giustizia alternativa –, seguiti dall'Unione Europea, con la Decisione quadro del 2001 sulla posizione della vittima nel processo penale e quindi, anche se in termini più cauti,

con la Direttiva 2012/29/UE “in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”.

L’interesse per la giustizia riparativa mostrato dagli organismi sovranazionali non si spiega tuttavia unicamente con il mutamento dell’atteggiamento nei confronti delle vittime dei reati al quale si è assistito negli ultimi decenni del secolo scorso, quanto anche con un senso di insoddisfazione molto più ampio e diffuso nei confronti della giustizia tradizionale. Alcune fonti sovranazionali che hanno posto l’attenzione sul nuovo modello di giustizia sono volte ad offrire infatti, in via prioritaria, una risposta ad istanze diverse, sia per quanto riguarda la produzione normativa delle Nazioni Unite, sia per quanto riguarda le fonti di *soft law* del Consiglio d’Europa.

Alla *restorative justice* fa da sfondo altresì, da un lato, la crisi di credibilità del sistema sanzionatorio classico sul piano dell’effettività della pena e sul piano della sua adeguatezza rispetto agli scopi che lo legittimano. Dall’altro, la riscontrata mancanza di efficienza della giustizia penale tradizionale.

Quanto al primo profilo, per esempio, la *restorative justice* è parsa una risposta incoraggiante alla domanda di soluzioni alternative alla pena tradizionale¹.

Gli strumenti della giustizia riparativa possono essere funzionali, secondo il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, a combattere il sovraffollamento carcerario attraverso una riduzione del ricorso alla pena detentiva, soprattutto di breve durata, che si è rivelata di scarsa efficacia e costosa per la società. Così, nella Risoluzione 1998/23 del 28 luglio 1998 si raccomandava agli Stati Membri, se possibile, di delegare alle parti la gestione dei conflitti relativi a reati di lieve entità, ricorrendo alla mediazione, al risarcimento del danno o ad accordi di compensazione che prevedessero il versamento all’offeso di una parte del reddito del reo o l’esecuzione di attività lavorative da parte di quest’ultimo a favore della vittima.

Per quanto riguarda la fase esecutiva della pena, invece, con la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa N. R (99)22 del 30 settembre 1999, in ordine alla necessità di ridurre il sovraffollamento carcerario, al punto 15 si è evidenziata l’opportunità di valorizzare la mediazione ed il risarcimento alla vittima nell’ambito delle misure alternative alla detenzione.

Quanto al secondo profilo, l’attenzione sul tema della giustizia riparativa in prospettiva deflattiva è stata posta da molteplici iniziative del Consiglio d’Europa.

Con la Risoluzione Res(2002)12 del 18 settembre 2002, infatti, il Comitato dei Ministri ha istituito la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) con lo scopo di migliorare l’efficienza e il funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati Membri e di consentire una miglior implementazione degli strumenti giuridici del Consiglio d’Europa in tema di efficienza e di equità della giustizia (art. 1 Append.).

La Risoluzione richiedeva che si desse attuazione proprio alle raccomandazioni che nel corso degli anni il Comitato dei Ministri aveva elaborato al fine di migliorare l’efficienza dei sistemi giudiziari, indicate a scopo esemplificativo nell’Appendice II del

¹ M. VENTUROLI, *Verso un nuovo paradigma di individualizzazione della pena? Osservazioni a margine del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Sistema penale*, 31 maggio 2023, p. 8, parla della *restorative justice* come della «sublimazione del personalismo sanzionatorio».

documento, insieme ad altre che sono rilevanti per profili affini (§ 2.ii). Tra queste, per la materia penale, rientrava anche la Raccomandazione N. R (99)19 concernente la mediazione penale.

La centralità, anche a fini di efficienza processuale², della Raccomandazione N. R (99)19 – il cui commento esplicativo sottolineava che il perseguimento di questo obiettivo è uno degli argomenti fondamentali per introdurre la procedura riparativa nella materia penale – è dimostrata dall’avvenuta creazione, nel 2006, di un gruppo di lavoro sulla mediazione che ha portato all’adozione, nel 2007, di vere e proprie “Linee guida per una miglior implementazione della Raccomandazione esistente concernente la Mediazione in materia penale”.

Le questioni più importanti sono individuate nella disponibilità degli strumenti di mediazione (§§ 9-30), nell’accessibilità alle procedure da parte di vittime ed autori di reato (§§ 31-35) e nella diffusione di una maggior consapevolezza sulla giustizia riparativa, tra i diversi attori coinvolti ed il pubblico, attraverso un’ampia informazione su questi temi, a tutti i livelli, dentro e fuori il sistema giudiziario, nonché attraverso la promozione della ricerca scientifica (§§ 36-50).

2. Le fonti sovranazionali a tutela delle vittime e la giustizia riparativa

Come ricordato, la riscoperta del ruolo della vittima nel sistema penale – favorita dalla riflessione vittimologica³ che ha dato impulso a nuovi obiettivi politico-criminali da perseguire – unitamente all’avvertita capacità della giustizia riparativa di offrire una risposta alle sue istanze consentono di comprendere perché i documenti sovranazionali più importanti in materia di tutela della vittima abbiano riservato un ruolo privilegiato alla mediazione penale, prima, e poi, più in generale, alla giustizia riparativa.

In base al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, firmato il 13 dicembre 2007, “i diritti delle vittime della criminalità” rientrano tra le materie aventi dimensione transnazionale in cui il Parlamento europeo ed il Consiglio possono stabilire norme minime attraverso direttive di armonizzazione penale (titolo V, capo IV, art. 82 § 2 lett. c).

L’interesse manifestato dagli organismi sovranazionali, sia a carattere universale che europeo, per la tutela della vittima, anche prima del Trattato di Lisbona, spiega

² Come ben precisa P. MAGGIO, [Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale](#), in questa *Rivista*, 27 febbraio 2023, p. 3, lo scopo della deflazione processuale non può esaurire la pluralità di istanze che la giustizia riparativa è chiamata a soddisfare.

³ Sulla nascita della vittimologia cfr. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?*, Jovene, Napoli, 2015, p. 14 ss. Il termine “vittimologia” è stato utilizzato per la prima volta da F. WERTHAM, *The Show of Violence*, Greenwood Press, Publishers, New York, 1948, p. 259; «*The murder victim is the forgotten man. What with sensational discussions on the abnormal psychology of the murderer, we have failed to emphasize the unprotectedness of the victim and the complacency of the authorities. One cannot understand the psychology of the murderer if one does not understand the sociology of his victim. What we need is a science of victimology*». Cfr. altresì M. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dommatica*, Jovene, Napoli, 1990, *passim*.

tuttavia la richiesta crescente di strumenti di composizione delle liti e di riparazione del danno alternativi⁴, capaci di coinvolgere attivamente i diretti interessati, ascoltandoli ed eventualmente invitando gli autori dei fatti di reato ad assumersi la responsabilità per i danni arrecati con le loro condotte e quindi per le sofferenze causate. Il reato è visto essenzialmente come una frattura di vincoli interpersonali⁵.

Diversamente dal Consiglio d'Europa, però, l'Unione Europea non ha potuto adottare una normativa completa, espressamente dedicata alla *restorative justice*, in conseguenza della mancanza di un idoneo fondamento giuridico: la sua regolazione in seno alla normativa sulla tutela della vittima ha rappresentato l'unica via da percorrere per disciplinare, almeno in parte, la materia⁶.

In sintesi, le fonti più importanti da ricordare sono: la Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e contenente la Dichiarazione dei "Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere", la Raccomandazione concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, adottata nel 1987 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Racc. No. R (87)21 del 17 settembre 1987), e la già citata Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001, che ha imposto agli Stati membri di assicurare alle vittime nel proprio sistema giudiziario penale "un ruolo effettivo e appropriato" (art. 2), seguita, con una disciplina molto articolata, dalla Direttiva del 25 ottobre 2012 (2012/29/UE del 25 ottobre 2012).

Merita di essere ricordata altresì la recentissima Raccomandazione concernente i diritti, i servizi e il supporto alle vittime di reato, adottata nel 2023 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Racc. No. R (2023)2 del 15 marzo 2023), in sostituzione della Racc. No. R (2006)8 del 14 giugno 2006 in tema di assistenza alle vittime di reato.

È a partire dalla Raccomandazione del 2006, in particolare, che all'apertura coraggiosa nei confronti degli strumenti della giustizia riparativa, si è affiancato un invito alla prudenza: il Comitato dei Ministri ha posto l'attenzione non solo sui benefici, ma anche sui possibili rischi per le vittime sottesi a pratiche di giustizia riparativa (§ 13).

La Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985 delle Nazioni Unite richiede che meccanismi giudiziali e amministrativi siano previsti e rafforzati, ove necessario, per permettere alle vittime di ottenere la riparazione attraverso procedure formali o informali che siano rapide, eque, gratuite ed accessibili (§ 5). Sollecita, poi, il ricorso a modelli informali di risoluzione delle controversie, come la mediazione, ove appaiano adeguati per la riconciliazione e la riparazione delle vittime (§ 7).

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Raccomandazione concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, adottata nel 1987 dal Comitato dei Ministri (Racc. N. R (87)21 del 17 settembre 1987), considerando, tra gli altri profili, che la giustizia penale tradizionale non è sufficiente, da sola, a riparare il danno e il disturbo

⁴ Per una riflessione sul tema cfr. L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Torri del vento, Palermo, 2012, p. 79 ss.

⁵ L. EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2023, p. 86.

⁶ M. KILCHLING - L. PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla Direttiva sulla vittima: verso un diritto alla mediazione? Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4190.

cagionato dal reato, contiene – nel quadro di un articolato complesso di strategie – un esplicito riferimento alla mediazione tra l'autore e la vittima del reato, come strumento di cui si incoraggia la sperimentazione, nonché la valutazione dei risultati, con particolare riferimento al grado in cui sono soddisfatti gli interessi di chi ha subito il reato.

Conclusa da tempo – potremmo desumere – la fase della sperimentazione, la Raccomandazione No. R (2023)2 del 15 marzo 2023, delineando nella sua appendice alcuni principi in tema di giustizia riparativa, sulla scia della Racc. No. R (2006)8 del 14 giugno 2006 riafferma la necessità che i servizi siano generalmente accessibili (art. 18) ma anche che si conformino, a garanzia della vittima, ai principi contenuti nella Raccomandazione No. R (2018)8 del 3 ottobre 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale, che costituisce la fonte più completa in materia adottata proprio dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Dall'atto normativo traspare una piena consapevolezza della necessità che nei diversi ordinamenti vengano forniti gli strumenti per mitigare i potenziali rischi per la vittima che discendono dalla partecipazione ai programmi, con il supporto dei servizi di assistenza alle vittime.

Nell'ambito dell'Unione Europea, lo strumento di armonizzazione più efficace elaborato prima della Direttiva del 2012 è senza dubbio rappresentato dalla Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 sulla "posizione della vittima nel procedimento penale", dovuta all'iniziativa della Repubblica Portoghese, all'epoca della sua presidenza di turno dell'Unione Europea.

La Decisione quadro, i cui obiettivi non sono stati pienamente realizzati, è stata quindi sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE contenente obblighi concreti e pregnanti in materia di diritti delle vittime di reato: informazione, assistenza, protezione e partecipazione ai procedimenti penali. Va tuttavia notato l'atteggiamento cauto assunto dal legislatore europeo in relazione ai rischi di un'ulteriore vittimizzazione alla quale può essere esposta la vittima nel corso di un processo riparativo.

Rispetto alla Decisione quadro, nella Direttiva non si parla esclusivamente di mediazione penale, ma, più ampiamente, di "servizi di giustizia riparativa", che possono teoricamente comprendere programmi riparativi meno noti in ambito europeo, come il dialogo esteso ai gruppi parentali o i consigli commisurativi (46° Considerando).

Al di là di questo profilo, l'art. 12 della Direttiva, nel richiedere agli Stati membri di facilitare «il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio», impone che tali servizi siano «utilizzati solo se sono nell'interesse della vittima» e siano «basati sul consenso libero e informato» della medesima, raccolto dopo un'informazione approfondita sui procedimenti e sui loro esiti potenziali, nonché addirittura sulle modalità di controllo nell'esecuzione di un eventuale accordo. Appaiono invece in gran parte corrispondenti ad altre fonti sovranazionali in tema di mediazione penale e di giustizia riparativa – come vedremo – le disposizioni, contenute nel medesimo articolo, in merito alla necessità che i servizi siano sicuri e competenti, al previo riconoscimento dei fatti essenziali del caso da parte del reo (autore del reato), alla volontarietà dell'accordo raggiunto, di cui si potrà tener conto in ogni eventuale procedimento penale, e agli obblighi di riservatezza.

Nell'ambito della Direttiva, così, i servizi di giustizia riparativa sono effettivamente considerati come strumenti di «grande beneficio» per la vittima (46° Considerando), ma anche qui non mancano le cautele, i timori, le riserve.

Come abbiamo evidenziato, l'attenzione riservata alla giustizia riparativa dalla Direttiva del 2012 si giustifica solo indirettamente e dal punto di vista della vittima, con la preoccupazione di assicurare che tali percorsi si attuino in modo rispettoso dei suoi bisogni⁷.

3. Le fonti sovranazionali specificamente dedicate alla mediazione penale e alla *restorative justice*

La disciplina più ampia ed organica della giustizia riparativa è contenuta in alcuni atti normativi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.

A partire dal 1999 le Nazioni Unite – non diversamente dal Consiglio d'Europa – hanno cominciato ad occuparsi dell'implementazione della mediazione e della giustizia riparativa nell'ambito del sistema penale, innanzitutto con la Risoluzione 1999/26 del 28 luglio 1999.

Il documento illustra l'importanza di questi strumenti per la definizione dei conflitti concernenti reati di minor gravità, ribadendo che essi possono adeguatamente soddisfare le vittime, prevenire futuri comportamenti illeciti e rappresentare una valida alternativa a sanzioni detentive di breve durata o a sanzioni pecuniarie (§ 3). La Risoluzione chiede agli Stati di svilupparli a livello legislativo, come alternativa ai procedimenti formali tradizionali, dando vita a politiche di sensibilizzazione – sia tra le autorità chiamate a darvi attuazione, sia all'interno delle comunità locali – e prevedendo specifici percorsi formativi per coloro che sono coinvolti nell'implementazione dei processi riparativi (§ 5).

Si fa così appello agli Stati, alle organizzazioni internazionali ed agli altri enti, affinché si scambino informazioni ed esperienze in materia di mediazione e di giustizia riparativa (§ 6) e si raccomanda alla Commissione di considerare l'utilità di formulare dei principi base a riguardo, al fine di assicurare l'equità nella definizione dei reati minori (§ 8).

Nel corso del X Congresso sulla “Prevenzione dei reati ed il trattamento dei rei”, tenutosi a Vienna nell'aprile del 2000, è stato confermato il favore nei confronti di tali strumenti; è stata condotta un'ampia discussione su tali temi ed è stata adottata la Risoluzione “Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e sulla giustizia: affrontare le sfide del XXI Secolo”. Quest'ultima incoraggiava seriamente lo sviluppo di politiche, procedure e programmi di *restorative justice* (§ 28), quali nuovi approcci alla giustizia per la riduzione del crimine e la promozione del rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori del reato, della comunità e di tutte le altre parti.

⁷ V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa. Il quadro e la cornice*, in *Legisl. pen.*, 15 giugno 2021, p. 18 ss.

È proprio sulla spinta di queste prime iniziative che il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 2000/14 del 27 luglio 2000, ha elaborato il progetto preliminare dei “Principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale”, che ha assunto una forma definitiva con l’adozione della Risoluzione ECOSOC 2002/12 del 24 luglio 2002.

Esso rappresenta un punto di riferimento fondamentale – a partire dalle proposte definitorie – per tutti gli Stati che vogliono disciplinare i programmi riparativi o comunque per tutti gli enti o i soggetti (organizzazioni governative e non governative, organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine) che operano in materia.

Nel contesto delle fonti normative del Consiglio d’Europa che si sono occupate esclusivamente di giustizia riparativa, il primo intervento da ricordare è la già citata Raccomandazione N. R (99)19 del Comitato dei Ministri, adottata il 15 settembre 1999 e concernente la mediazione penale. Essa rappresenta in Europa «l’unico documento organicamente dedicato alla materia»⁸.

È con la Raccomandazione CM/Rec No. (2018)8 del 3 ottobre 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale, però, che è stato delineato il quadro più completo dei principi che devono essere tenuti in considerazione dagli Stati membri nello sviluppo della giustizia riparativa; uno sviluppo che proprio la Raccomandazione in questione mira ad incoraggiare sia nel contesto della procedura penale sia al di fuori di essa (§ 1).

Così, nella Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa, pronunciata a Venezia il 14 dicembre 2021 in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia di questo organismo sovranazionale, svoltasi in tema di “Criminalità e Giustizia penale”, il Consiglio d’Europa è stato invitato a incoraggiare e assistere gli Stati membri proprio nell’elaborazione di piani o politiche nazionali per l’attuazione di quest’ultima Raccomandazione.

4. La giustizia riparativa: alla ricerca di una definizione sovranazionale

Una rilettura complessiva delle fonti fino ad ora indicate – e in particolare della Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 e della Risoluzione ONU 2002/12 del 24 luglio 2002, nonché di alcuni passaggi delle *Guidelines* 2007 del CEPEJ e della Direttiva 2012/29/UE – consente di individuare i principi fondamentali della giustizia riparativa e i profili da potenziare per garantire nei diversi ordinamenti una certa uniformità nella regolamentazione e negli standard qualitativi assicurati dai programmi riparativi attivati.

Non è un caso, quindi, che la Raccomandazione rientri, insieme alla Direttiva 2012/29/UE e ai “Principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia

⁸ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 215.

penale” delle Nazioni Unite (Risoluzione 2002/12), tra le fonti di riferimento utilizzate nella redazione del decreto attuativo della delega italiana in tema di *restorative justice*.

Partendo dalla questione definitoria, che ha costituito da sempre uno degli aspetti più discussi della letteratura sovranazionale in materia⁹, si può ricordare che la giustizia riparativa, ben prima di essere definita, è stata sperimentata.

Le prime esperienze di giustizia riparativa, infatti, non sono state sollecitate da iniziative politiche nazionali o internazionali, ma sono nate dal basso, a partire dagli anni Settanta del Secolo scorso, grazie a proposte che sono venute da operatori del sistema “tradizionale” di giustizia penale o da funzionari del servizio sociale che si muovevano alla ricerca di prassi capaci di venire incontro in modo più efficace ai bisogni di coloro che avevano subito le conseguenze negative di un reato¹⁰.

La giustizia riparativa, poi, è difficile da definire perché è caratterizzata da «informalità, elasticità e plasmabilità»¹¹.

Tra le definizioni di giustizia riparativa offerte dalle fonti sovranazionali, quella più interessante si trova nella Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, concernente “i principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale” (Risoluzione 2002/12), dove si distingue efficacemente tra “processo riparativo” ed “esito riparativo”.

Il “programma riparativo”, definito nel suo complesso, deve avvalersi di “processi riparativi” e proporsi di raggiungere “esiti riparativi” (§§ 1, 2 e 3). Più specificamente, nei “processi riparativi” sono compresi quei percorsi in cui: «la vittima, il reo e, dove è opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità che abbia subito le conseguenze di un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte, con l’illecito penale, generalmente con l’aiuto di un facilitatore».

Tra gli “esiti riparativi”, consensualmente raggiunti, sono invece indicati: «risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti e di realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole».

⁹ Sul punto, per maggiori approfondimenti, cfr. eventualmente E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 83 ss.

¹⁰ D. O’ MAHONY, J. DOAK, *Reimagining Restorative Justice: Agency and Accountability in the Criminal Process*, Bloomsbury Publishing Plc, London, 2017, p. 3. La dottrina internazionale identifica unanimemente il “prototipo” della mediazione penale – in sede di commisurazione della pena – nel procedimento utilizzato proprio nei primi anni Settanta, a Kitchener nell’Ontario, nell’ambito di un più ampio programma di riconciliazione tra reo e vittima: F. VIANELLO, *Mediazione penale e diritto tra informalità e formalizzazione*, in G.V. PISAPIA (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova, 2000, p. 129 s.; S. CIAPPI - A. COLUCCIA, *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano, 1997, p. 117; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 164 s. Per una più dettagliata analisi del caso cfr. D.E. PEACHEY, *The Kitchener Experiment*, in M. WRIGHT - B. GALAWAY (ed. by), *Mediation and Criminal Justice*, Sage, London, Newbury Park, New Delhi, 1989, p. 14 ss.

¹¹ V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, Pacini, Pisa, 2022, p. 728; G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: la questione definitoria*, in G. MANNOZZI - G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 89.

La centralità della Risoluzione del 2002 anche per la riforma italiana, del resto, salta subito agli occhi se si legge l'art. 42, d.lgs. n. 150/2002, che apre la disciplina organica in tema di giustizia riparativa offrendo una serie di definizioni.

Le due nozioni più importanti sono infatti quelle di "giustizia riparativa" e di "esito riparativo".

Anche l'art. 42, comma 1, lett. a, poi – come la Risoluzione – costruisce la nozione di "giustizia riparativa" a partire da quella di "programma" «che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

In una prospettiva non troppo lontana, la Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Consiglio d'Europa identifica la giustizia riparativa con il «processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale» (§ 3), citando espressamente pratiche come la mediazione, il *restorative* o il *family group conferencing* e i *circles*.

Si aprono tuttavia le porte anche alle pratiche che non implicano un dialogo tra vittime e autori dell'illecito e che possono comunque «essere pensate e realizzate secondo modalità strettamente aderenti ai principi fondamentali della giustizia riparativa» (§ 8).

Le definizioni offerte dalle fonti sovranazionali, però, non sono sempre coerenti tra loro. Per esempio, la Direttiva 2012/29/UE definisce i servizi come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale» (art. 2, comma 1, lett. d). Tale nozione appare modellata su quella formulata, esclusivamente per la mediazione penale, dalla Raccomandazione No. R. (99)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con il rischio di generare una certa confusione a riguardo¹².

In questa definizione è del tutto assente la comunità, ma con riferimento a questo aspetto anche la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 si mostra prudente.

I §§ 4 e 27 della CM/Rec (2018)8 prevedono che possano, eventualmente, partecipare alla giustizia riparativa altre persone toccate direttamente o indirettamente dal reato (compresi i rappresentanti delle comunità colpite) e che i servizi di giustizia riparativa dovrebbero essere più inclusivi possibile e flessibili, in modo da permettere a quante più persone di partecipare, ma, come abbiamo visto, nella definizione di

¹² Definita nella Raccomandazione come «procedimento che permette alla vittima ed al reo di partecipare attivamente, se lo consentono con libertà, alla soluzione dei problemi che il reato ha comportato, con l'aiuto di un terzo imparziale, il mediatore». F. PARISI, [Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria](#), in *Dir. pen. cont.*, 16 novembre 2012, p. 4, evidenzia come, nella mediazione, la comunità non intervenga direttamente nel conflitto.

“giustizia riparativa” offerta dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)8, § 3, non si trova alcun riferimento alla comunità.

La legge delega “Cartabia” n. 134/2021 aveva inserito, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato avrebbe dovuto uniformarsi, «la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all’interesse della vittima del reato, dell’autore del reato e della comunità» (art. 1, comma 18, lett. d)¹³.

Si può comprendere allora facilmente perché l’attenzione di quest’ultimo, chiamato anche a fornire la definizione di *restorative justice*, sia stata rivolta a tal fine, innanzitutto, alla fonte elaborata nell’ambito delle Nazioni Unite.

5. Linee guida sovranazionali della *restorative justice*

Veniamo infine ad analizzare le principali linee guida in tema di *restorative justice* offerte dal complesso delle fonti sovranazionali in materia.

Come abbiamo più volte ricordato, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 – che dichiaratamente si fonda soprattutto sulla Raccomandazione n. R(99)19 relativa alla mediazione in materia penale, ma che prende in considerazione anche tutte le altre fonti – offre la disciplina più completa. Ferme, naturalmente, le regolamentazioni nazionali, i principi contenuti nella relativa Appendice, quindi, rappresentano il punto di riferimento per eccellenza di «tutte le agenzie pubbliche e private che operano nel contesto della giustizia penale e che trasmettono o deferiscono casi a organismi di giustizia riparativa o che potrebbero comunque ricorrere alla giustizia riparativa o applicarne i principi nel proprio lavoro» (§ 2).

La giustizia riparativa si deve basare su due solide fondamenta: le parti dovrebbero poter partecipare attivamente alla risoluzione del reato e le risposte al reato dovrebbero essere prevalentemente orientate ad affrontare e a riparare il pregiudizio causato alle persone, alle relazioni e alla società (§ 13 CM/Rec (2018)8).

La volontarietà, il dialogo, l’uguale attenzione ai bisogni delle persone interessate, la dimensione collettiva degli accordi, la riparazione e l’assenza di dominio costituiscono altri principi chiave del modello, ma è auspicabile che sostengano anche riforme più ampie della giustizia penale (§ 14 CM/Rec (2018)8).

Entrando più nel dettaglio, un profilo importante affrontato dagli organismi sovranazionali è quello dell’accessibilità. Il servizio di *restorative justice* deve essere «generalmente disponibile», senza preclusioni legate al tipo, alla gravità o alla

¹³ In questa scelta normativa si avverte il contributo delle riflessioni di alcuni studiosi della *restorative justice*, che hanno posto l’attenzione sull’importanza del ruolo della comunità nel modello riparativo, da una molteplicità di prospettive: come vittima del reato o come destinataria degli interventi di riparazione, ma soprattutto come attrice sociale, nel promuovere la riparazione e la risocializzazione del reo. Cfr. G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa: la questione definitoria*, cit., p. 93; H. ZEHR - H. MIKA, *Fundamental Principles of Restorative Justice, Appendix of H. ZEHR - A. GOHAR, The Little Book of Restorative Justice*, in <https://sites.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf> (s.d.), p. 84.

localizzazione geografica dell'illecito, (§ 18 CM/Rec (2018)8) e fruibile «in ogni fase del procedimento/sistema di giustizia penale» (§ 19 CM/Rec (2018)8; § 6 Ris. 2002/12).

Nella più recente Raccomandazione a tutela delle vittime (§ 18 CM/Rec (2023)2), ci si sofferma proprio su questo aspetto, anche se dalla prospettiva di chi ha subito le conseguenze negative del reato.

In merito ai costi della giustizia riparativa non si trovano nelle fonti dei particolari approfondimenti. Le Linee guida CEPEJ (§ 34), però, invitano gli Stati membri ad assicurare un supporto finanziario, prevedendo solo come circostanza eccezionale che siano a carico dell'*offender* le relative spese, da proporzionare comunque alle sue sostanze.

Sulla stessa linea la Raccomandazione del 2018 ricorda che «la giustizia riparativa, al fine di essere efficacemente realizzata, richiede risorse umane e finanziarie adeguate» (§ 54 CM/Rec (2018)8).

A tale riguardo, infatti, la dottrina si è espressa sull'opportunità che i centri di giustizia riparativa agiscano in un contesto pubblicistico e offrano prestazioni gratuite. Questo profilo è fondamentale alla luce della natura pubblica del diritto penale; è necessario evitare che la materia sia dominata da logiche di mercato¹⁴.

Sul fronte delle garanzie processuali, i documenti internazionali richiamano, anche per queste procedure, i principi fondamentali del “giusto processo” o comunque della “correttezza procedurale”: diritto di difesa (assistenza legale), diritto alla traduzione – almeno “ove opportuno” (§ 23 CM/Rec (2018)8) – diritto ad un vaglio delle “autorità giudiziarie” sull'invio di un caso ai centri di giustizia riparativa e su come procedere – o interrompere il procedimento – dopo che è stato raggiunto un accordo, nonché, con particolare celerità, in ipotesi di fallimento del programma o di mancata esecuzione dell'accordo raggiunto (§§ 23, 32 e 35 CM/Rec (2018)8¹⁵; §§ 11, 13, 15, 16 e 17 Ris. 2002/12).

La necessità di un controllo giudiziale è naturalmente maggiore se la giustizia riparativa incide sulle decisioni giudiziarie (§ 7 CM/Rec (2018)8).

Il mediatore/facilitatore, oltre a possedere – come vedremo – le competenze, anche relazionali, necessarie ed essere adeguatamente formato, deve essere imparziale (§ 18 Ris. 2002/12), ma in un modo particolare, visto che è chiamato comunque a prestare la stessa attenzione a ciascuna delle parti (§§ 3, 41, 42 e 46 CM/Rec (2018)8). La giustizia riparativa, infatti, non è pensata per difendere gli interessi di una delle parti, a dispetto dell'altra, ma per supportarle nell'esprimere i propri bisogni e nel vederli soddisfatti il più possibile (§§ 14 e 15 CM/Rec (2018)8).

La libera e spontanea (§§ 3, 14, 16 CM/Rec (2018)8; § 7 Ris. 2002/12) adesione, da parte degli interessati, ai programmi di *restorative justice* che possono rappresentare un'alternativa al giudizio rappresenta la regola d'oro della giustizia riparativa.

¹⁴ A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, p. 773.

¹⁵ Nel § 35 CM/Rec (2018)8, in particolare, si legge: «Quando un caso è restituito all'autorità giudiziaria senza un accordo tra le parti o in caso di mancata attuazione di tale accordo, la decisione su come procedere dovrebbe essere presa senza indugio e in conformità con le garanzie legali e processuali vigenti nella normativa nazionale».

La libertà e la volontarietà rendono praticabile un incontro proficuo tra il reo e la vittima: sono condizioni di fattibilità dei processi riparativi. Esse permettono altresì di scongiurare possibili attriti con i principi fondamentali del processo penale e garantiscono quella “partecipazione attiva” alla risoluzione delle questioni derivanti del reato, che più caratterizza – insieme alla “riparazione del pregiudizio” – la giustizia riparativa (§ 13 CM/Rec (2018)8).

Il consenso – consapevole, informato, spontaneo, mai viziato da pressioni o da altri mezzi subdoli o sleali (§ 13 Ris. 2002/12; §§ 16, 25 e 26 CM/Rec (2018)8; §§ 31 e 32 Linee guida CEPEJ; art. 12, comma 1, lett. a e b Direttiva 2012/29/UE) – deve coprire tutte le fasi dell’*iter* (può essere revocato in qualunque momento: § 16 CM/Rec (2018)8; § 7 Ris. 2002/12). Il consenso deve investire naturalmente anche gli eventuali accordi (§ 50 CM/Rec (2018)8; § 7 Ris. 2002/12).

Decisivo è tuttavia il ruolo del facilitatore/mediatore nel momento della raccolta del consenso. Egli non deve limitarsi a prendere atto della sua mancanza, soprattutto all’inizio: nel colloquio preparatorio egli deve investire del tempo a comprendere le ragioni delle parti più restie e a rimuovere le cause del rifiuto, quando queste risiedano, in particolare, nella mancanza di informazione o di fiducia¹⁶.

La giustizia riparativa è caratterizzata dalla confidenzialità: è impedita qualsiasi forma di diffusione dei contenuti delle discussioni che si svolgono nel corso del programma, a meno che non vi sia l’accordo dei partecipanti (§ 17 CM/Rec (2018)8; § 14 Ris. 2002/12; art. 12, comma 1, lett. e Direttiva 2012/29/UE). Le ragioni di tale garanzia sono due: assicurare la libera espressione tra le parti e tutelare il principio del *nemo tenetur se detegere*.

Il facilitatore/mediatore, riferendo alle autorità circa l’esito del programma, non deve soffermarsi su quanto è emerso in seno a esso, né esprimere alcun giudizio sul comportamento dei protagonisti (§ 53 CM/Rec (2018)8). Ancora una volta, il professionista della giustizia riparativa deve essere adeguatamente preparato a redigere queste comunicazioni con la giusta misura, soprattutto quando le medesime autorità richiedono invece una relazione dettagliata.

Alle agenzie di giustizia riparativa, del resto, deve essere assicurata un’autonomia sufficiente rispetto al sistema di giustizia penale, anche se deve trovare risposta altresì l’esigenza di assicurare il rispetto delle linee guida (§ 20 CM/Rec (2018)8), attraverso la supervisione di un’autorità competente.

Il principio di confidenzialità incontra delle limitate eccezioni, che devono essere disciplinate dal legislatore nazionale (§ 14 Ris. 2002/12), in modo da guidare correttamente l’operato dei facilitatori/mediatori penali nei casi complessi in cui questi ultimi possono trovarsi o di fronte ai costi «dell’infedeltà alla riservatezza assicurata alle parti o alle conseguenze giuridiche dell’eventuale omissione di denuncia»¹⁷.

¹⁶ C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. COSÌ - M.A. FODDAI (a cura di), *Lo spazio della mediazione: conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 196.

¹⁷ A. CERETTI - C. MAZZUCATO, *Le “istruzioni per l’uso” del Consiglio d’Europa*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, 2008, 1, p. 204.

Il facilitatore/mediatore deve trasmettere, per esempio, alle autorità competenti le informazioni circa imminenti o gravi reati raccolte durante il percorso di giustizia riparativa (§ 49 CM/Rec (2018)8).

Le Linee guida del CEPEJ (§§ 17 e 18) ribadiscono la necessità di una disciplina legislativa, da parte di ogni Stato, del dovere di riservatezza, da considerarsi vincolante per il facilitatore/mediatore e meritevole di adeguata sanzione deontologica, in ipotesi di violazione, in ogni fase della procedura ed anche successivamente alla sua conclusione.

I programmi devono svolgersi «in un ambiente sicuro e accogliente», devono impiegare «un tempo sufficiente per preparare le parti alla partecipazione» (§ 47 CM/Rec (2018)8) ed essere portati avanti «in modo efficace ma a un ritmo che sia sostenibile per le parti» (§ 48 CM/Rec (2018)8).

Durante la fase preparatoria il facilitatore/mediatore è chiamato ad operare una delicata valutazione dei rischi per i soggetti coinvolti (§ 29 CM/Rec (2018)8); rischi che potrebbero sussistere in particolare quando il reato è scaturito in contesti violenti e che potrebbero sconsigliare l'incontro "faccia a faccia" tra le parti. Allo stesso tempo, il professionista deve interrompere il programma se ciò è necessario per assicurare la sicurezza dei partecipanti (§ 47 CM/Rec (2018)8; § 10 Ris. 2002/12).

La Direttiva 2012/29/UE, in particolare, impone di prestare una particolare attenzione alle esigenze di sicurezza della vittima: solo se queste esigenze sono rispettate si può ricorrere ai servizi di giustizia riparativa (art. 12, comma 1, lett. a).

Per quanto riguarda gli accordi, il Consiglio d'Europa del 2018 chiarisce che non devono includere necessariamente risultati "tangibili", in quanto anche il dialogo potrebbe aver soddisfatto sufficientemente i bisogni e gli interessi delle parti (§ 51 CM/Rec (2018)8). Gli accordi devono contenere piuttosto «azioni eque, realizzabili e proporzionate», rispetto alle quali tutti i partecipanti abbiano espresso il loro consenso (§ 50 CM/Rec (2018)8).

In verità, gli accordi dovrebbero fondarsi esclusivamente su proposte formulate dalle parti, ma quando vi sono «aspetti [...] che sono evidentemente sproporzionati, irrealistici o iniqui» i facilitatori/mediatori dovrebbero intervenire, spiegandone le ragioni (§ 52 CM/Rec (2018)8; § 7 Ris. 2002/12).

Molto discussa è la questione attinente alla necessità di una sorta di previa "assunzione di responsabilità" da parte dell'accusato, alla quale la giustizia riparativa dovrebbe essere subordinata. Essa garantirebbe, da un lato, l'osservanza del principio di non colpevolezza nella giustizia riparativa – da intendersi come divieto di "coinvolgimento di persone estranee ai fatti" –, dall'altro, la fattibilità del programma: le parti, anche solo per potere parlare fruttuosamente di un fatto storico, non devono dichiararsi estranee da esso.

È indispensabile precisare tuttavia che tale ammissione deve riguardare solo la partecipazione al fatto e deve essere tenuta distinta dalla responsabilità penale in senso stretto, che viene accertata nel corso del giudizio.

I documenti parlano prudentemente di mero «riconoscimento dei fatti principali (*basic facts of a case*) della questione», precisando che la partecipazione al programma non deve essere utilizzata contro l'imputato/indagato come prova di ammissione di

colpevolezza in sede giudiziaria (§ 8 Ris. 2002/12; § 30 CM/Rec (2018)8; art. 12, comma 1, lett. c Direttiva 2012/29/UE¹⁸). Deve escludersi fermamente che tale ammissione valga come confessione, ossia come prova.

Sebbene non sia sempre chiaro, invece, se il riconoscimento debba essere operato davanti ai mediatori o davanti alle autorità invianti, si dovrebbe propendere per la prima soluzione, che garantisce che il giudizio non sia condizionato neppure indirettamente da quelle che sono le condizioni fattuali per dare avvio al programma.

Pur senza fondare un obbligo di definizione di una specifica disciplina in materia di *restorative justice*, sia la Raccomandazione CM/Rec (2018)8 (§21 e 22) che, in termini non troppo diversi, la Risoluzione ECOSOC 2002/12 (§12), pongono l'attenzione sull'utilità di una base giuridica chiara soprattutto per i casi in cui la giustizia riparativa si incontra con quella tradizionale e quindi per le «procedure di invio dei casi alla giustizia riparativa e la loro trattazione al termine del percorso di giustizia riparativa» (§22 CM/Rec).

In conclusione, imprescindibile ci sembra tornare brevemente sulle figure professionali chiamate a gestire i programmi di giustizia riparativa.

Sebbene l'autorità giudiziaria possa avere un significato decisivo "in entrata" (invio del caso) ed "in uscita" (valutazione processuale del suo esito) dai programmi di giustizia riparativa, il ruolo del facilitatore/mediatore, come si è già potuto intuire, è di un'importanza incomparabile. Egli è facilitatore del dialogo, deve saper gestire le emozioni dei partecipanti, ma, prima ancora, deve fornire le informazioni necessarie e capire se ci sono i presupposti per far incontrare le parti; in conclusione, deve redigere le comunicazioni dirette all'autorità giudiziaria ma, allo stesso tempo, è anche una sorta di "garante dell'accordo", almeno sotto il profilo della sua ragionevolezza e proporzionalità¹⁹.

Ben consapevoli di ciò, gli organismi sovranazionali dedicano una particolare attenzione a questa figura, richiedendo l'elaborazione di percorsi formativi seri volti all'acquisizione ed al mantenimento delle capacità necessarie a svolgere tale delicato compito.

I mediatori dovrebbero essere «reclutati da tutte le categorie della società» e «possedere una buona conoscenza delle culture e delle comunità locali» (§ 40 CM/Rec (2018)8; § 19 Ris. 2002/12).

Essi dovrebbero essere selezionati sulla base della loro "capacità di giudizio", del loro "buonsenso e delle capacità relazionali" e ricevere, prima di intraprendere l'attività di esercizio della giustizia riparativa, una formazione iniziale di base, che favorisca l'acquisizione di un elevato livello di competenza, comprensivo delle abilità nella risoluzione del conflitto e degli ulteriori requisiti necessari per lavorare con le vittime e con gli autori degli illeciti e con le persone vulnerabili, nonché delle conoscenze di base del sistema penale (§§ 41 e 42 CM/Rec (2018)8; § 19 Ris. 2002/12).

¹⁸ In verità, la Direttiva 2012/29/UE richiede il previo riconoscimento dei fatti essenziali da parte del solo autore, senza precisare alcunché sul significato probatorio dell'ammissione di colpevolezza nel successivo procedimento penale.

¹⁹ F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, cit., p. 758 s.

La formazione dovrebbe poi assumere un carattere permanente.

Le Linee guida del CEPEJ (§§ 19 e 20) integrano queste indicazioni, attraverso l'elencazione delle principali materie da inserire nei programmi formativi, includendo la deontologia del mediatore, i rapporti tra la mediazione e il sistema penale, il quadro normativo di riferimento, i fondamenti del sistema di giustizia penale e i vari metodi della giustizia riparativa. Le competenze e le conoscenze acquisite dai partecipanti durante i corsi formativi dovrebbero essere poi attentamente valutate.

L'adozione di standard minimi di competenze richieste e di norme deontologiche, nonché di specifiche procedure per la selezione, la formazione, la valutazione e il supporto dei mediatori (§ 36 CM/Rec (2018)8), viene seriamente raccomandata dal Consiglio d'Europa, unitamente a uno scambio costante di buone pratiche tra mediatori penali europei (§§ 22 e 23 Linee guida del CEPEJ).

Se si tiene conto di queste indicazioni, non può che essere rassicurante allora lo sforzo che ha fatto il legislatore italiano – da ultimo con due decreti del Ministro della Giustizia, che hanno dato attuazione a quanto previsto sul punto nel d.lgs. 150/2022²⁰ – nel disciplinare un percorso formativo completo del mediatore esperto e nel regolare questa professione, che è stata lasciata per troppo tempo alla mera improvvisazione.

²⁰ Cfr. i due decreti per la formazione e il reclutamento dei mediatori di data 9 giugno 2023, pubblicati sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2023: *“Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa”* e *“Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività”*. I [due decreti](#) sono reperibili in questa Rivista, 12 luglio 2023.